

tipologia	dati (1)	note eventuali	spazio riservato alla Regione
interventi che prevedono la realizzazione di sistemi flessibili quali pontili e dighe galleggianti			
interventi di tipo tradizionale che prevedono la realizzazione di strutture rigide quale dighe foranee e pontili in calcestruzzo			

(1) Barrare le caselle interessate con **X** e inserire i dati numerici richiesti.

Luogo e data,

Firma e timbro del legale rappresentante dell'ente

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20030113)

Circ.r. 11 agosto 2003 - n. 29

(3.1.0)

Dipendenze - Accreditamento servizi residenziali e semi-residenziali (d.g.r. 12621/2003)

Ai Direttori Generali ASL
Ai Direttori Sociali ASL
Ai legali Rappresentanti
Enti Ausiliari Accreditati
LORO SEDI

A seguito delle procedure di accreditamento previste dalla d.g.r. 12621 del 7 aprile 2003 e avviate sulla base delle indicazioni fornite con circolare regionale 1 luglio 2003, n. 23, si ritiene opportuno - in relazione delle richieste di chiarimento pervenute - fornire le seguenti delucidazioni, per favorire l'uniformità delle procedure.

Responsabile di programma e operatori qualificati

Si ritiene opportuno precisare che ai fini dell'accREDITAMENTO, la d.g.r. 41878/1999 individuava per operatore qualificato, l'operatore in possesso di uno dei seguenti titoli:

- per le comunità pedagogico-riabilitative allora esistenti e funzionanti - 1^a soglia:

- diploma di Educatore professionale, diploma di Assistente Sociale, laurea in pedagogia/scienze dell'educazione, sociologia, medicina, psicologia o altre lauree in materie umanistiche, baccellierato,

affiancato da un operatore con uno dei medesimi titoli o in possesso della certificazione delle funzioni educative svolte (corso IREF).

La medesima delibera individuava un responsabile per Unità di offerta a tempo pieno 36 h/sett., che poteva coincidere con uno dei due operatori ed essere in possesso di uno dei titoli sopra riportati, ad eccezione della certificazione delle funzioni educative svolte.

Ove detto responsabile non possedesse alcuno dei titoli previsti, doveva essere affiancato da un operatore in possesso di uno dei predetti titoli, individuato come referente del progetto riabilitativo, fermo restando il debito orario di 36 h/sett.;

- per le comunità pedagogico-riabilitative di nuova attivazione - 2^a soglia:

- diploma di Educatore professionale, laurea in pedagogia/scienze dell'educazione.

Il responsabile per Unità di offerta doveva garantire una presenza minima di 20 h/sett., non poteva coincidere con altri operatori, doveva essere individuato nominativamente ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di Educatore professionale, diploma di Assistente sociale o laurea in pedagogia/scienze dell'educazione, sociologia;

- per le comunità terapeutico-riabilitative allora esistenti e funzionanti - 1^a soglia:

- diploma di Educatore professionale, diploma di Assistente Sociale, laurea in pedagogia/scienze dell'educazione, sociologia, medicina, psicologia o altre lauree umanistiche, baccellierato.

La medesima delibera individuava un responsabile per Unità di offerta a tempo pieno 36h/sett., che poteva coincidere con un operatore qualificato e doveva essere individuato nominativamente;

- per le comunità terapeutico-riabilitative di nuova attivazione - 2^a soglia:

- diploma di Educatore professionale, laureato in pedagogia/scienze dell'educazione, psicologia.

La medesima delibera prevedeva un responsabile per Unità di offerta con presenza minima di 20 h/sett., che non poteva coincidere con uno degli operatori qualificati e doveva essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea in medicina, pedagogia/scienze dell'educazione, sociologia, psicologia, ed in possesso di comprovata esperienza lavorativa nell'ambito delle dipendenze.

L'intercorsa successiva normativa del sistema universitario e dei profili professionali, rende ora possibile individuare come titoli validi per il responsabile di 2^a soglia - oltre alla già prevista laurea in scienze della educazione (educatore di classe 18 - d.m. 4 agosto 2000) - anche il titolo di educatore professionale di classe 2 (d.m. 2 aprile 2001) e il diploma di educatore professionale, conseguito con i corsi regionali triennali.

A seguito di quanto sopra ricordato, si precisa che i servizi già accreditati ai sensi della d.g.r. 41878/1999 come ergoterapici o psicoergoterapici che mantengano inalterata la loro offerta, possono - ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ai sensi della d.g.r. 12621/2003 - mantenere le caratteristiche funzionali di 1^a soglia.

I servizi accreditati - ai sensi della d.g.r. 41878/1999 - come ergoterapici o psicoergoterapici con disponibilità di posti per minori figli di tossicodipendenti o di posti per utenti con patologia psichiatrica, che intendano accreditare al loro interno moduli di «trattamento specialistico per coppie, soggetti con figli, nuclei familiari» o di «trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica», oppure accreditarsi come strutture esclusivamente dedicate a una delle dette tipologie di trattamento specialistico, possono mantenere i requisiti funzionali di 1^a soglia.

I servizi accreditati - ai sensi della d.g.r. 41878/1999 - come «Centri di Prima Accoglienza» o «Comunità Alloggio Tossicodipendenza» che intendano accreditare al loro interno moduli di Accoglienza oppure accreditarsi come servizi esclusivamente dedicati all'Accoglienza, possono mantenere i requisiti funzionali di 1^a soglia.

Ogni modulo accreditato deve prevedere un responsabile di programma, individuato fra gli operatori qualificati del modulo stesso.

Nel caso di servizio accreditato, dedicato in modo esclusivo ad una delle tipologie previste dalla d.g.r. 12621/2003, il responsabile di programma può coincidere con il responsabile di Unità di offerta.

Resta inteso, che ogni dimissione di operatori e/o responsabili, in possesso delle caratteristiche di 1^a soglia, deve essere surrogata rispettivamente con operatori e responsabili di 2^a soglia.

Resta altresì inteso, che ogni modulazione del servizio o cambiamento di tipologia del servizio accreditato stesso - ad esclusione dei casi espressamente previsti e soprariportati - o qualsiasi ampliamento della capacità recettiva comporta l'adeguamento agli standard funzionali della 2^a soglia.

Utilizzo dei posti dei moduli specialistici

In attesa di disporre di un quadro preciso relativo alla necessità di posti specialistici, di conoscere le liste di attesa e di disporre di una programmazione degli interventi congiunta tra pubblico e privato a livello dipartimentale, si precisa che i posti accreditati come modulo specialistico, in via sperimentale e per la durata di un anno dall'avvenuto accreditamento, possano essere occupati anche da utenza che richieda un trattamento non specialistico.

In questa fattispecie, la struttura deve in ogni caso garantire gli standard da tipologia specialistica per il numero di posti

accreditato, e la retta per l'eventuale utente - che richieda un trattamento non specialistico - sarà ovviamente rapportata alla tipologia accreditata di trattamento pedagogico o terapeutico.

Posti accreditati in servizio/moduli di trattamento specialistico per coppie, soggetti con figli, nuclei familiari

Il numero di posti accreditati in tali servizi/moduli è da riferirsi unicamente al numero dei soggetti con problemi di dipendenza.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

D.G. Agricoltura

(BUR20030114)

(5.4.0)

D.d.g. 26 agosto 2003 - n. 13623

Adozione modulistica integrativa per presentazione domande di adesione allo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP) 2000-2006, relativamente alla misura 3.2 Acquacoltura, in attuazione della d.g.r. 25 luglio 2003 n. 13784

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Richiamata la d.g.r. 2 agosto 2001 n. 5879 con la quale viene approvato il testo definitivo del Complemento di Programmazione regionale DOCUP Nazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2000-2006 relativo al reg. CE 2792/99 finanziato con lo SFOP;

Vista la d.g.r. 25 luglio 2003, n. 13784 «Regolamenti CE n. 1263/99 e n. 2792/99 - Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dallo strumento finanziario orientamento pesca (SFOP) - Approvazione Bando per la presentazione delle domande relative alla misura 3.2. Acquacoltura»;

Richiamato il punto 2 del dispositivo del sopra richiamato provvedimento con il quale la Giunta regionale ha incaricato il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura per l'adozione di un atto che assuma e pubblicizzi la specifica modulistica necessaria per la presentazione delle domande relative alla misura 3.2 Acquacoltura;

Acquisite le proposte di modulistica pervenute dalle strutture organizzative interessate della Direzione Generale;

Fatte proprie le proposte pervenute per la misura 3.2 Acquacoltura, approvate in allegato alla d.g.r. 25 luglio 2003, n. 13784;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 «Ordinamento della Struttura Organizzativa e della Dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4, relativa alla costituzione delle Direzioni Generali e alla nomina dei Direttori Generali e successive modifiche e integrazioni;

Decreta

Recepite le premesse:

1. di approvare la specifica modulistica integrativa e necessaria per la presentazione delle domande di adesione allo SFOP per la misura 3.2 Acquacoltura, come da allegato composto da n. 20 pagine, parte integrante del presente decreto;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sullo stesso numero che contiene la d.g.r. 25 luglio 2003, n. 13784.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

•